

**ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA: PER LA
DECOMMERCIALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ OCCORRE LA DEMOCRATICITÀ
DELLA GESTIONE E L'ASSENZA DI DISTRIBUZIONE DI UTILI**

- Sentenza del 11/02/2026, dep. 12/06/2026 n. 100 - Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Udine, Sez. 1

Composizione

- Pres. Zoso
- Rel. Romano

177 TRIBUTI (IN GENERALE)-515 AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE - TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

Attività sportiva dilettantistica - Decommercializzazione dell'attività ai sensi dell'art. 148 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 – Conformazione dell'attività alle clausole statutarie che richiedono il rispetto del principio di democraticità e il divieto di distribuzione utili – Necessità.

Massima

In tema di associazioni sportive dilettantistiche, il regime fiscale agevolato previsto dall'art. 148 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dall'art. 90 della l. 27 dicembre 2002, n. 289, presuppone non solo il formale inserimento nello statuto delle clausole obbligatorie previste dalla legge, ma anche la prova dell'effettivo svolgimento dell'attività istituzionale in assenza di scopo di lucro, con divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, e nel rispetto del principio di democraticità interna. Ne consegue che l'Amministrazione finanziaria può disconoscere le agevolazioni fiscali qualora accerti, sulla base di elementi concreti e sostanziali, che l'ente operi secondo modalità incompatibili con la natura associativa dilettantistica, prevalendo la verifica dell'attività effettivamente svolta sulla mera conformità formale dell'atto costitutivo e dello statuto.

Rif. Normativi

- D.P.R. 22/12/1986 n. 917, art. 148

Conformità

- Cass., Sez. 5, ord., 04/07/2025, n. 18201
- Cass., Sez. 5, ord., 11/01/2023, n. 553
- Cass., Sez. 4., ord., 30/04/2019, n. 11492
- Cass., Sez. 5, ord., 30/04/2018, n. 10393

Anno pubb.

- 2026